SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di varie marche di sigarette - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 4 aprile 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte British American Tabacco Italia S.p.a. e Philip Morris Italia S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella A, allegata al citato decreto direttoriale 4 aprile 2006, un prezzo per chilogrammo convenzionale espressamente richiesto dalla ditta Philip Morris Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella A) allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006 è inserito il seguente prezzo per chilogrammo convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA A
SIGARETTE

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
31,63	20,25	33,75	116,87	202,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle A) allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
821 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
821 FULL	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
821 WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BARCLAY CITY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
BARCLAY CITY RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
BASIC KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
BIS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BOND STREET BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
BOND STREET RED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
BOND STREET SILVER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
BRERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CARTIER VENDOME	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CARTIER VENDOME BLEU	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CORTINA SUPER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
CORTINA SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DIANA AZZURRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA AZZURRA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA AZZURRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA OCRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA ROSSA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA ROSSA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DIANA SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
DUNHILL INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
EURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
FUTURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
HB KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KENT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KENT BLUE KING SIZE 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KENT SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KENT WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KIM AMERICAN BLEND (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
KIM AMERICAN BLEND (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
KIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KIM MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KIM SUPERSLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KIM SUPERSLIM CELESTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
L&M BLUE LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
L&M KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
L&M RED LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
L&M SILVER LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
LIDO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
LIDO BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
LINDA	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
LINDA BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LUCKY STRIKE RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MARLBORO 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	197,50	202,50	4,05
MARLBORO 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	197,50	202,50	4,05
MARLBORO BLEND 29	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO BLEND 29	Confezione astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MARLBORO GOLD 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	197,50	202,50	4,05
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MARLBORO GOLD KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MARLBORO KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MARLBORO MENTHOL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MERIT BIANCA SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MERIT BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	192,50	197,50	3,95
MERIT BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MERIT EVOLUTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MERIT GIALLA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	192,50	197,50	3,95
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MERIT UNO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MS 100"S DE LUXE	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS AZZURRE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS BIONDE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS BIONDE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS BIONDE	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MS BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS CHIARE	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MS CHIARE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS CHIARE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS CLASSIC SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS CLUB BIANCA	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS CLUB SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS D	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS D	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS D	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MS G	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS G	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS G	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MS INTERNATIONAL 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MS P	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS P	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MS P	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MS RED BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS ROSSE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS ROSSE	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MS ROSSE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS T	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS T	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MS T	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MUNDIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MURATTI&CO BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MURATTI&CO RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
NAZIONALE L	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL AMBER KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
PALL MALL AMBER KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL AZURE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL AZURE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
PALL MALL AZURE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL BLUE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL RED 100'S KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL RED KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
PALL MALL RED KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL RED KS 20's	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER)	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PALL MALL WHITE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PARLIAMENT 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
PEER EXPORT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	192,50	197,50	3,95
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PHILIP MORRIS ONE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PHILIP MORRIS SIGNATURE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PHILIP MORRIS UL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PRINCE RICH TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PRINCE ROUNDED TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROTHMANS FINELY RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ROTHMANS INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
ROTHMANS KS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ROTHMANS KS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ROTHMANS L.L. BLU SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROTHMANS L.L. SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROTHMANS SUBTLY RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ROTHMANS SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SAX BLUE EMOTION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SAX MUSICAL PASSION (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SAX RED PASSION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
ST. MORITZ MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
STOP K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
VICEROY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
VICEROY FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
VICEROY SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
VOGUE AROME	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
VOGUE BLEUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
VOGUE LILAS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
VOGUE MENTHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
WINFIELD 15's	Confezione astuccio da 15 pezzi	160,00	165,00	2,48
WINFIELD 15's BLUE	Confezione astuccio da 15 pezzi	160,00	165,00	2,48
WINFIELD 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	160,00	165,00	4,13
WINFIELD 25's BLUE	Confezione astuccio da 25 pezzi	160,00	165,00	4,13
WINFIELD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
WINFIELD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ZENIT	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 211

06A05649

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «ALLU-MAR 2002 - Piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Badia Polesine, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 aprile 2005 e successivo accertamento in data 13 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «ALLU-MAR 2002 - Piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Badia Polesine (Rovigo) (codice fiscale 01206830299) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Barei, nato a Udine il 16 aprile 1967, con studio in Pavia di Udine (Uine), via della Ferrovia n. 9/2 è nominato commissario liguidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05626

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Work Energy 2001 Soc. coop. a r.l.», in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 21 novembre 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Work Energy 2001 Soc. coop. a r.l.», con sede in Spoleto (Perugia) (codice fiscale 02505600540) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Mario Guido, nato a Cosenza il 17 marzo 1955, con studio in Roma, via Flaminia n. 342/b è nominato commissario liguidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05627

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Soc. Coop. a r.l. l'Ippogrifo - La Valle dei fiori», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del vicepresidente pervenuta in data 26 gennaio 2001 della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Soc. Coop. a r.l. l'Ippogrifo - La Valle dei fiori», con sede in Perugia, (codice fiscale 01759820549) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mario Venezia, nato a Roma il 27 giugno 1957, con studio a Roma, via Tevere n. 21, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05628

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2006.

Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - Capitolo IV - relativo alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro. (Ex 2191/81).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 2771/99 della Commissione, del 16 dicembre 1999 e successive modifiche, integrazioni e codificazioni, che stabilisce le modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto concerne le misure di smaltimento sul mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il burro concentrato e, in particolare, il capitolo IV concernente la concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2191/81;

Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 16 ottobre 1981, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Considerata la necessità di disciplinare lo svolgimento dei controlli e il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformità alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo IV del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

1. I riconoscimenti di cui all'art. 72, lettera *a)*, del «regolamento», sono rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.

2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».

3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto eccezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.

4. L'AGEA, in qualità di autorità competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attività correlate e ne definisce le modalità.

Art. 3.

1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate all'«organo regionale».

2. Le domande di riconoscimento devono contenere tutti gli impegni ed i requisiti previsti dal «regolamento» e devono essere corredate dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

3. Qualora l'impacchettamento del burro avvenga in uno stabilimento diverso da quello del fornitore, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta impacchettatrice dalla quale risulti la disponibilità di questa ultima ad effettuare le operazioni di confezionamento per conto del fornitore nonché l'impegno a sottoporsi a tutte le misure di controllo ritenute necessarie.

4. Le domande sono sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 4.

Ogni riconoscimento rilasciato, a cui è attribuito un numero d'ordine progressivo unitamente al codice ISTAT che identifica la regione, è indirizzato oltre che all'impresa interessata e all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, anche all'AGEA - Area coordinamento e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Art. 5.

1. In materia di sospensione dei riconoscimenti si applicano le disposizioni dell'art. 73, paragrafo 2 del «regolamento».

2. La sospensione dei riconoscimenti è adottata dall'«organo regionale» su proposta delle autorità deputate ad effettuare i controlli.

3. Le proposte di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarità riscontrate.

4. Le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarità o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti

della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale».

2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/1995 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.

Art. 7.

1. I riconoscimenti rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi.

2. Le imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento.

3. In materia di sospensioni per i riconoscimenti rilasciati dal MIPAF si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 2 del presente decreto.

Art. 8.

Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che devono essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi di controllo sono definite dall'AGEA - Area coordinamento.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2, del «regolamento» il quantitativo complessivo di burro che il beneficiario intende acquistare e per il quale chiede il rilascio del buono non può essere inferiore a 300 kg e non deve tuttavia superare il quantitativo di burro previsto per il consumo in dodici mesi.

Art. 10.

La validità dei buoni rilasciati dall'Organismo pagatore è quella indicata all'art. 78, paragrafo 1, primo comma del «regolamento».

Art. 11.

I prelievi di eventuali campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE n. 213/2001 e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente decreto.

Art. 12.

Il decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 16 ottobre 1981, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 292

ALLEGATO

CONTROLLI DA SVOLGERE

1. *Controlli sulla corretta destinazione del burro.*

Tipo di controllo: controllo *in loco* presso i fornitori ed i beneficiari mediante analisi approfondita delle registrazioni contabili e della relativa documentazione commerciale. Controllo della qualità del burro oggetto dell'aiuto.

06A05570

DECRETO 7 aprile 2006.

Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - Capitolo II - relativo alla vendita di burro di intervento a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per il burro, il burro concentrato e la crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. (Ex 2571/97).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 2771/99 della Commissione, del 16 dicembre 1999 e successive modifiche, integrazioni e codificazioni, che stabilisce le modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto concerne le misure di smaltimento nel mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il burro concentrato e, in particolare, il capito-

lo II concernente la vendita a prezzo ridotto di burro di intervento e la concessione di un aiuto al burro, al burro concentrato e alla crema di latte destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 2571/97;

Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare la parte IV-*bis*, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;

Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, concernente l'applicazione del Reg. CEE n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto, per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Considerata la necessità di disciplinare lo svolgimento dei controlli e il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformità alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo II del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

1. I riconoscimenti di cui all'art. 12 del «regolamento» sono rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.

2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».

3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto, eccezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.

4. L'AGEA, in qualità di autorità competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attività correlate e ne definisce le modalità.

Art. 3.

1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale».

2. Gli stabilimenti per i quali viene presentata la domanda di riconoscimento devono possedere i requisiti previsti all'art. 13 e, se del caso, all'art. 10 del «regolamento». Le relative domande devono contenere gli

impegni previsti allo stesso art. 13 e devono essere corredate dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dello stabilimento e dalla planimetria del medesimo.

3. Le domande sono sotto scritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

4. Le domande di riconoscimento per l'incorporazione di prodotti non tracciati nei prodotti finali devono contenere l'impegno prescritto all'art. 6, lettera *b)* del «regolamento» ed essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza, mensilmente o annualmente, i quantitativi minimi prescritti allo stesso art. 6, lettera *b)* di equivalente burro, sotto forma di burro concentrato o crema non tracciati ovvero di prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non tracciati.

Art. 4.

1. Per il rilascio dei riconoscimenti per la fabbricazione dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni complementari previste al presente articolo.

2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti e adempiono agli obblighi previsti agli articoli 10 e 12 del «regolamento».

3. Nella domanda sono indicate le caratteristiche dei prodotti intermedi, con particolare riferimento alla composizione, il tenore in grasso butirrico, la prevista destinazione e le motivazioni che giustificano la fabbricazione dei prodotti intermedi in questione.

4. La domanda è corredata da una relazione tecnica che dimostri che la fabbricazione dei prodotti intermedi oggetto del riconoscimento è giustificata per la fabbricazione dei corrispondenti prodotti finali.

5. I prodotti intermedi e i relativi stabilimenti di fabbricazione sono riconosciuti o meno in base alla composizione dei prodotti, alla effettiva necessità tecnologica di fabbricare i prodotti intermedi in stabilimenti diversi da quelli in cui avviene la trasformazione in prodotto finale e tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)* ii) del «regolamento».

6. Non sono concessi riconoscimenti per prodotti intermedi ottenuti dalla semplice miscelazione di materie prime che potrebbe essere effettuata agevolmente anche negli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti finali.

7. La domanda è corredata dall'elenco degli stabilimenti in cui avviene l'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, dei primi destinatari ubicati sul territorio nazionale o di altri Stati membri. Tale elenco è trasmesso dall'impresa richiedente anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, competente in relazione all'ubicazione degli stabilimenti in cui avviene incorporazione nei prodotti finali o dei primi destinatari.

8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata dall'impresa interessata all'organo regionale ed all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, territorialmente competente. Alla fine di ogni anno deve essere inviato un nuovo elenco aggiornato.

9. Qualora gli stabilimenti di trasformazione o i primi destinatari siano ubicati in altri Stati membri, l'organo regionale, che riceve le domande di riconoscimento per la fabbricazione di prodotti intermedi trasmette tempestivamente gli elenchi e gli aggiornamenti di cui sopra al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Art. 5.

Ogni riconoscimento rilasciato, cui è attribuito un numero d'ordine progressivo unitamente al codice ISTAT che identifica la regione, è indirizzato oltre che all'impresa interessata e all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, anche all'AGEA - «Area coordinamento» e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Art. 6.

1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, del «regolamento».

2. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo regionale» su proposta delle autorità deputate ad effettuare i controlli. Lo stesso «organo regionale» può adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 15, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, del «regolamento».

3. Le proposte di revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarità riscontrate e sono comunicate anche ad AGEA - Area coordinamento.

4. Le revoche, le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Qualora un'impresa riconosciuta cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere all'«organo regionale» competente

al rilascio dei riconoscimenti, la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata.

2. La domanda di voltura è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui un impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.

4. Le variazioni dei riconoscimenti adottate ai sensi del presente articolo, sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 5.

Art. 8.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarità o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA- Area coordinamento e al competente «organo regionale».

2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.

Art. 9.

1. I riconoscimenti rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi.

2. Le imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento.

3. In materia di revoche, sospensioni e variazioni per i riconoscimenti rilasciati dal MIPAF si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 10.

1. Le imprese interessate trasmettono all'organismo competente di cui all'art. 2, comma 3, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno, gli elementi ripresi all'art. 46, punto 1, lettere *a)* e *b)*, del «regolamento», riferiti ai rispettivi trimestri precedenti.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono di seguito specificati:

a) le imprese che acquistano burro di intervento quelle che effettuano la fabbricazione di burro addizionato di rivelatori, di burro concentrato addizionato o meno di rivelatori, quelle che effettuano l'aggiunta di rivelatori alla crema o importano crema tracciata, quelle che importano o fabbricano i prodotti di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto *b)* ii) del «regolamento», trasmettono i dati di cui all'allegato VIII del regolamento utilizzando lo schema ivi riportato;

b) le imprese che fabbricano prodotti intermedi di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto *b)* ii) del «regolamento» trasmettono i dati di cui all'allegato IX del «regolamento» utilizzando lo schema ivi riportato;

c) le imprese riconosciute che utilizzano prodotti non tracciati per la fabbricazione di prodotti finali comunicano i dati di cui all'allegato X del regolamento secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con l'indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato;

d) le imprese che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori, che non usufruiscono della deroga prevista all'art. 41 del «regolamento», trasmettono i dati di cui all'allegato XI del «regolamento» secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori.

3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, rileva a sondaggio, per ogni trimestre, i prezzi pagati per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori dagli utilizzatori finali che usufruiscono della deroga di cui all'art. 41, del regolamento.

4. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, comunica i dati di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre 20 - Roma entro il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre di ogni anno, unitamente ai casi di cui all'art. 46, punto 1, lettera *c)* del «regolamento».

5. I prezzi rilevati dall'organismo di cui all'art. 2, comma 3, sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III, con l'indicazione delle medie ponderate, dei valori estremi e dei quantitativi in causa.

6. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno i detentori di burro, burro concentrato, crema e prodotti intermedi, addizionati di rivelatori, che cedono tali prodotti agli utilizzatori o ultimi venditori che sottoscrivono l'impegno di cui all'art. 42 del «regolamento» devono comunicare, per l'anno precedente, al competente orga-

nismo di cui all'art. 2, comma 3, i dati previsti al punto 2, lettera *a)* dell'art. 46 del «regolamento» secondo lo schema ivi riportato all'allegato XII.

7. Gli elementi di cui al comma 6 sono trasmessi dall'Organismo di cui all'art. 2, comma 3, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartiniento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III, entro il 1º febbraio di ogni anno.

8. Entro il 1º febbraio di ogni anno l'AGEA - Area coordinamento, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III gli elementi previsti all'art. 46, punto 2, lettera *b)* del «regolamento».

9. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, verifica periodicamente la correttezza dei dati inviati ai sensi del comma 6.

Art. 11.

Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che devono essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi di controllo sono definite dall'AGEA - Area coordinamento.

Art. 12.

I prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE n. 213/2001 e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto.

Art. 13.

Il decreto ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, il decreto ministeriale 8 febbraio 2002 pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 141 del 18 giugno 2002 ed il decreto ministeriale 20 dicembre 2002 pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 34 dell'11 febbraio 2003 sono abrogati.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 291

ALLEGATO

CONTROLLI DA SVOLGERE

A. *Riconoscimento degli stabilimenti.*

1. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si intende effettuare la fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rilevatori, l'aggiunta di rilevatori al burro o alla crema, il riconfezionamento del burro concentrato.

Tipo di controllo: Controllo preventivo con ispezione *in loco* negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.

2. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti che ove si intende effettuare la fabbricazione di prodotti intermedi utilizzando burro o burro concentrato addizionato di rivelatori.

Tipo di controllo: Controllo preventivo con ispezione *in loco* negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.

3. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove di intende effettuare la fabbricazione di prodotti intermedi utilizzando burro o burro concentrato non addizionati di rivelatori.

Tipo di controllo: Controllo preventivo con ispezione *in loco* negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative. Verifica della capacità degli impianti per garantire l'utilizzo minimo di equivalente burro prescritto.

4. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si intende utilizzare prodotti non addizionati di rilevatori, anche sotto forma di prodotti intermedi per la fabbricazione di prodotti finali.

Tipo di controllo: Controllo preventivo con ispezione *in loco* negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative. Verifica della capacità degli impianti e dell'impresa di utilizzazione.

B. *Controlli sulla concentrazione e aggiunta di rivelatori.*

1. Controlli sulla fabbricazione di burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, sull'aggiunta rivelatori al burro o alla crema e sul ricondizionamento del burro concentrato.

Tipo di controllo: Controlli *in loco*, sulla base del programma di fabbricazione, almeno per ogni offerta, con verifica tecnica, amministrativa e con prelievo di campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti della rispondenza ai requisiti prescritti. Controllo dei quantitativi ottenuti, delle rese e della rispondenza degli imballaggi.

Controllo periodico complementare mediante esame approfondito dei registri e della contabilità, nonché mediante la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

Verifica analitica della qualità dei traccianti (grado di purezza).

C. *Fabbricazione di prodotti intermedi.*

1. Controllo sulla fabbricazione di prodotti intermedi con burro o burro concentrato addizionati di rivelatori.

Tipo di controllo: Controlli *in loco*, sulla base del programma di fabbricazione e dei quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese, sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore in materia grassa butirrica mediante: esame dei registri, prelievo dei campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti e controllo delle entrate e delle uscite al fine di accertare la quantità e qualità dei prodotti ottenuti e delle materie prime utilizzate.

Il controllo è completato dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e della contabilità specifica, controllo approfondito della contabilità oltre che da un controllo approfondito dei registri effettuato per sondaggio.

2. Controllo sulla fabbricazione di prodotti intermedi con burro o burro concentrato non addizionati di rivelatori.

Tipo di controllo: Controlli *in loco*, sulla base del programma di fabbricazione e dei quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese, sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore in materia grassa butirrica mediante: esame dei registri, prelievo dei campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti e controllo delle entrate e delle uscite al fine di accertare la quantità e qualità dei prodotti ottenuti e delle materie prime utilizzate.

Il controllo è completato dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e della contabilità specifica, controllo approfondito della contabilità oltre che da un controllo approfondito dei registri, effettuato per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti intermedi.

D. *Fabbricazione dei prodotti finali.*

1. Controllo sulla fabbricazione dei prodotti finali con l'impiego di burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi non contenenti rivelatori.

Tipo di controllo: Controlli *in loco*, per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti finali ma almeno una volta al mese, allo scopo di accertare il rispetto della destinazione della materia prima e dei termini di trasformazione.

Il controllo è completato periodicamente mediante verifica del rispetto dei requisiti della materia prima, anche con prelievo dei campioni sia delle materie prime che dei prodotti ottenuti, mediante verifica delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e dell'impegno ad utilizzare i quantitativi minimi degli equivalenti burro prescritti.

2. Controllo sulla fabbricazione dei prodotti finali con l'impiego di burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi contenenti rivelatori.

Tipo di controllo: Controlli *in loco*, in funzione dei quantitativi utilizzati ma almeno una volta al trimestre per gli stabilimenti che incorporano mensilmente almeno 5 Ton. di equivalente burro, allo scopo di accertare il rispetto della destinazione della materia prima e dei termini di trasformazione.

E. *Commercializzazione ed utilizzo di prodotti addizionati di rivelatori da parte di piccoli utilizzatori.*

1. Controllo su prodotti per i quali l'aiuto è concesso in Italia.

Tipo di controllo: Controlli amministrativi, ai sensi dell'art. 41 del «regolamento».

Verifica amministrativa e tecnica, in base ad analisi del rischio, dell'effettivo acquisto e del corretto utilizzo entro i termini dei prodotti tracciati da parte dei piccoli utilizzatori.

Esecuzione delle relative comunicazioni.

2. Controllo su prodotti addizionati di rivelatori provenienti, come tali, da altri Paesi membri.

Tipo di controllo: Controlli amministrativi, ai sensi dell'art. 41 del «regolamento».

Verifica amministrativa e tecnica, in base ad analisi del rischio, dell'effettivo acquisto e del corretto utilizzo entro i termini dei prodotti tracciati da parte dei piccoli utilizzatori.

Esecuzione delle relative comunicazioni e restituzione del documento T5.

06A05571

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Piano della logistica. (Deliberazione n. 44/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il «Piano generale dei trasporti e della logistica» (P.G.T.L.), sul quale questo comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 e che conferisce centralità ad intermodalismo e logistica;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, prevede la predisposizione di un programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, da individuare anche secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, e che configura gli interventi trasportistici non inclusi nel P.G.T.L. quale integrazione del piano stesso;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che all'art. 1, commi 354 e seguenti, istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese» finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni rimborsabili con piani di mutui pluriennali, ponendo parte dell'onere, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 11-*ter* della legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico del fondo per le aree sottoutilizzate, e che demanda specifici adempimenti attuativi a questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, in materia di combinato terrestre;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, e visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, secondo il quale:

nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, questo Comitato è chiamato a finanziare prioritariamente le misure necessarie per garantire la realiz-

zazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale;

per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno dell'incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 311/2004, deve essere conferita priorità alla realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a cominciare dalle aree sottoutilizzate;

nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2 del medesimo art. 5-*bis*, debbono essere adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale di dette aree e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 2005, n. 284 e n. 286, che, in attuazione della delega di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, definiscono il processo di liberalizzazione regolata del settore dell'autotrasporto, disciplinando nel contempo il ruolo della consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e quello del comitato centrale per l'albo dell'autotrasporto;

Visto l'art. 1, commi 103-111, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visto in particolare il comma 108, che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto merci, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), con la quale questo comitato ha integrato il programma di cui sopra;

Vista la delibera 15 luglio 2005, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246/2005), con la quale questo comitato ha dato attuazione all'art. 1, commi 354-361, della legge n. 311/2004;

Vista la delibera 15 luglio 2005, n. 79, con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole sul documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e intitolato «Documento di programmazione economica e finanziaria - Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse», testo trasmesso in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni 2006-2009 per l'ulteriore *iter* di legge;

Vista la nota 9 marzo 2006, n. 18444/2006/SP, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il «Piano della logistica»;

Considerato che, con l'accordo di Palazzo Chigi del 17 novembre 2005, sono stati definiti gli impegni del governo nei confronti del mondo dell'autotrasporto — per quanto riguarda imprese, sicurezza, intermodalità, fiscalità, valichi alpini, carburante — allo scopo di consentire il passaggio ad un mercato liberalizzato;

Considerato che, al fine di orientare i processi di ottimizzazione logistica nelle sue possibili diverse stratificazioni, sono state impostate politiche di filiera che, attraverso programmi interministeriali di intervento prioritario, hanno consentito l'avvio di cinque progetti pilota riguardanti la distribuzione urbana delle merci, la filiera logistica del farmaco al servizio del settore ospedaliero, la filiera del settore agro-alimentare, la filiera dei rifiuti industriali riguardanti il settore degli elettrodomestici, la filiera delle merci pericolose;

Considerato che la richiamata delibera n. 1/2001 ha impegnato i Ministri interessati a predisporre, in coerenza con i principi dello «sviluppo sostenibile» e nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla vigente normativa, piani settoriali o documenti attuativi del P.G.T.L. di pari livello, da sottoporre all'approvazione di questo comitato;

Considerato che il «Piano della logistica» è riconducibile alla categoria di cui sopra;

Prende atto

che la politica dei trasporti, in particolare dell'autotrasporto e della logistica, rappresenta una sfida incentrata su 4 punti fondamentali:

infrastrutture, allo scopo di recuperare il gap con i partners europei e i Paesi terzi, sviluppando in particolare i temi dei valichi alpini e della portualità;

sicurezza;

intermodalità;

regole e mercato;

che, in tale prospettiva, il «Piano della logistica» mira ad assicurare un'armonizzazione tra l'offerta infrastrutturale e la domanda di trasporto, individuando alcune linee prioritarie di intervento così sintetizzabili:

riequilibrare il sistema modale sulle grandi direttrici, in particolare per il traffico merci;

riorganizzare la portualità e l'areoportualità;

alleggerire la mobilità nelle grandi aree urbane;

mettere in sicurezza il sistema trasportistico;

ridurre il differenziale negativo nei confronti degli altri Paesi europei, in termini di competitività;

che il «Piano della logistica» viene a configurarsi, sotto il profilo infrastrutturale, quale continuità programmatica del menzionato «Piano generale dei trasporti e della logistica», integrato — come previsto dall'art. 1 della legge n. 443/2001 — dagli interventi trasportistici inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche, nonché quale interazione programmatica coerente tra il suddetto programma delle infrastrutture strategiche e le indicazioni della richiamata legge n. 80/2005 sulla competitività;

che il piano si pone quindi quale riferimento chiave per ogni azione strategica nel comparto delle infrastrutture e del territorio e costituirà altresì il riferimento portante per l'utilizzo delle risorse relative al fondo di cui all'art. 1, comma 108, della legge n. 266/2005;

che le indicazioni strategiche contenute nel piano hanno portato alla identificazione territoriale delle seguenti «macro-aree di interesse logistico», macroaree che, come indicato nel citato documento programmatico del luglio 2005, con adeguata caratterizzazione funzionale possono diventare le piattaforme logistiche del Paese:

la piattaforma logistica del nord-ovest;

la piattaforma logistica del nord-est;

la piattaforma logistica tirrenico-adriatica del nord;

la piattaforma logistica tirrenico-adriatica centrale;

la piattaforma logistica tirrenico sud;

la piattaforma logistica adriatica sud;

la piattaforma logistica del Mediterraneo sud;

che, nel contesto macroterritoriale di cui sopra, la rete portante è costituita da:

nove grandi hub di attrazione per il combinato terrestre: Novara, Milano, Verona Quadrante Europeo, Padova, Bologna, Roma Nord, Napoli-Marcianise, Bari, Catania; hub che intercettano i flussi di traffico sulle principali direttrici di trasporto e fungono da porte di accesso ad un sistema più complesso, costituito dal resto della rete dei terminali ferroviari intermodali, che completa — assieme alla rete degli interporti, della retroportualità e delle piattaforme di filiera — la struttura di distribuzione delle funzioni trasportistiche e logistiche;

undici poli di concentrazione dei traffici per il combinato marittimo: La Spezia/Savona-Genova, Venezia/Chioggia, Trieste/Monfalcone, Ravenna, Livorno/Marina di Carrara-Piombino, Civitavecchia-Olbia, Ancona, Napoli-Salerno, Bari-Brindisi, Palermo-Trapani, Catania/Augusta-Messina; poli rafforzati dalle strutture retroportuali ed interportuali, che fungono da polmone operativo laddove la dimensione degli spazi portuali non sia tale da consentire il massimo livello di integrazione con il territorio di influenza;

sette hub portuali: Gioia Tauro, Taranto, Cagliari;

due hub aeroportuali cargo: Milano Malpensa, Roma Fiumicino;

che detto sistema portante, programmato nella logica di uno sviluppo diffuso del territorio, deve essere adeguatamente supportato sia da una rete infrastrutturale, che migliori l'accessibilità alle macro-aree di cui sopra, sia da una rete telematica integrata, entrambe finalizzate a migliorare i livelli di capacità della rete, gli standard degli operatori e la gestione delle imprese dei servizi di trasporto e logistica anche ai fini della sicurezza;

che il rafforzamento delle funzioni trasportistiche e logistiche deve essere accompagnato da un nuovo modello organizzativo attraverso l'offerta di servizi integrati;

che, in particolare, le misure di politica dei trasporti identificate nel piano sono dirette a:

favorire la crescita dimensionale delle imprese, disegnando un percorso di progressiva riduzione degli aiuti all'autotrasporto, da attribuire secondo una formula premiale, e prevedendo l'istituzione di un «fondo di garanzia» per l'accesso al credito, alimentato anche da contributi delle aziende;

riequilibrare la competitività delle aziende italiane di autotrasporto rispetto alle straniere, tramite la riduzione del carico fiscale e l'eventuale revisione della tassa di permesso annuale;

assicurare una efficiente allocazione del traffico, prevedendo, tra l'altro, il passaggio alla «tariffazione di corridoio o di area», un sistema di pedaggiamento che porti alla «separazione del traffico», incentivi al traffico marittimo ro-ro e al trasporto combinato;

rinnovare il parco veicoli anche con incentivi alla rottamazione;

definire misure di de-regolamentazione e de-legificazione in modo da abbattere qualsiasi barriera al mercato dell'autotrasporto;

che nell'odierna relazione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sottolinea come il «Piano della logistica», da considerare appunto naturale e necessario complemento della «legge obiettivo» per il riposizionamento dell'Italia sul piano geoeconomico, ponga i cardini per una intensificazione degli scambi con il nord Europa ed il Mediterraneo e individui l'Italia stessa quale testa di ponte per i traffici transoceanici, permettendo così di recuperare un gap di quattro punti percentuali rispetto alla media dei costi logistici europei;

che il citato Ministro evidenzia altresì come il piano definisca l'architettura e la cornice di opportunità organizzative e regolative, utili ad assicurare certezza programmatica agli operatori del settore, e sottolinea che, alla luce delle indicazioni del piano, sarà necessario a breve:

garantire la piena attuazione dei cinque progetti di filiera citati in premessa ed estendere l'iniziativa ad altri settori;

definire il tema dei valichi alpini, per i quali sono stati analiticamente imputati i maggiori costi di attraversamento, e realizzare una rete di monitoraggio sistematica;

finanziare i centri attrezzati per il combinato terrestre e marittimo e le aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto, anche ai fini della sicurezza, nonché le piattaforme logistiche e la retroportualità in attuazione della rete portante sopra specificata;

dare attuazione alle politiche per la logistica delle macro-aree come sopra individuate attraverso un'unità di coordinamento e pervenire anche alla definizione di accordi di programma tra nodi presenti all'interno dello stesso corridoio;

implementare, come sopra esposto, un sistema logistico integrato e diffuso in termini di infrastrutture fisiche e di architettura telematica di supporto;

Approva

il «Piano della logistica» nella stesura sottoposta a questo Comitato nella presente seduta ed alla luce delle considerazioni formulate nelle premesse;

Impegna

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze ad emettere, ai sensi e con la procedura prevista dal citato art. 1, comma 108, della legge n. 266/2005, un regolamento interministeriale per stabilire le modalità di accesso agli stanziamenti disposti per il 2006;

Raccomanda

che l'azione delle pubbliche amministrazioni, sia nella prassi operativa che nell'attività normativa in materia di individuazione di interventi infrastrutturali nel comparto della logistica o di politiche di settore, si adegui ai principi ed agli indirizzi tracciati nel «Piano della logistica», con particolare riguardo alla coerenza territoriale ed alla zonizzazione delle scelte di investimento.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 128

06A05599

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 maggio 2006.

Avvio di una indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali. (Deliberazione n. 324/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 30 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) del 7 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 152/02/CONS del 17 giugno 2002 recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

Vista la delibera n. 47/03/CONS del 5 marzo 2003 recante «Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 marzo 2003, n. 68;

Vista la delibera n. 410/04/CONS del 10 dicembre 2004, recante «Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2004, n. 301;

Vista la delibera n. 87/06/CONS del 10 marzo 2006 recante «Integrazione alla consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere: (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2006, n. 64;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, ed in particolare l'art. 27, comma 1, secondo cui «l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso»;

Considerato il completamento del processo di fusione per incorporazione della società TIM in Telecom Italia S.p.a., divenuta efficace lo scorso 1° marzo 2006 e le recenti offerte al pubblico Telecom Italia caratterizzate da agevolazioni tariffarie per i clienti che scelgono contestualmente Telecom Italia per i servizi di rete fissa e TIM per i servizi di rete mobile;

Considerato che offerte di tal genere, pur non costituendo formalmente «offerte integrate», ovvero vendute in bundle, determinano una combinazione tra servizi regolamentati in cui Telecom Italia è operatore dominante con servizi non regolamentati a livello retail, che potrebbero in alcuni casi generare livelli di sussidio di difficile individuazione e valutazione;

Considerato che alcuni operatori hanno manifestato preoccupazione circa l'eventualità che, in assenza di adeguato controllo regolamentare, l'attuazione di tali politiche commerciali potrebbe da un lato, consentire all'operatore dominante nel mercato dei servizi di telefonia fissa di sfruttare l'effetto leva per rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato dei servizi mobili dove detiene una posizione di preminenza, e, dall'altro, produrre distorsioni anche sul mercato dei servizi di rete fissa dal momento che lo stesso operatore, coprendo oltre il 95% del mercato dell'accesso, potrebbe condizionare gli eventuali accordi per offerte integrate fisso-mobile tra gli operatori mobili ed altri operatori di rete fissa;

Considerata la recente risposta commerciale sia da parte di operatori di sola rete mobile, che propongono offerte, già attive in altri Paesi europei e in fase di prima introduzione in Italia, basate sull'utilizzo della tecnologia mobile per la gestione integrata delle numerazioni geografiche, sia da parte di operatori di sola rete fissa che, tramite specifici accordi con gli operatori di rete mobile, offrono servizi integrati di comunicazione fisso-mobile mediante tecnologie wireless;

Considerato che l'integrazione nella fornitura di servizi di telefonia fissa con altri servizi come quelli di telefonia mobile, oltre che con applicazioni basate su nuove tecnologie, come quella IP, costituiscono la principale area di sviluppo potenziale del mercato, rispetto alla fornitura di servizi tradizionali, e che la diffusione di modelli di business alternativi da parte di altri operatori potrebbe favorire l'evoluzione spontanea di una concorrenza sostenibile anche nelle «offerte convergenti», limitando così la necessità di una disciplina ex ante;

Ritenuto che tale tendenza sia ancora nella fase iniziale e pertanto sia prematura la definizione di un mercato relativo alle offerte integrate e che, come evidenziato anche dalla direttiva quadro al ventisettesimo considerando, anche in presenza di un mercato emergente non sarebbe opportuno procedere ad una regolamentazione ex ante, in quanto l'imposizione precoce di obblighi regolamentari potrebbe influire indebitamente su condizioni concorrenziali ancora in fase di formazione;

Considerata pertanto la possibilità di valutare un eventuale intervento volto ad integrare quanto definito nell'ambito delle analisi dei mercati al dettaglio, identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, al fine di limitare i comportamenti difformi da parte dell'operatore dominante fermo restando la facoltà di segnalarne gli eventuali comportamenti anticompetitivi all'Autorità competente, ai sensi delle norme in materia di concorrenza;

Ritenuto opportuno promuovere un'indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile al fine di verificare l'adeguatezza dell'attuale impianto regolamentare nel periodo di transizione verso le reti di nuova generazione;

Ritenuto, infine, opportuno precisare che l'analisi debba riguardare anche gli aspetti di evoluzione del

mercato ed il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali nell'offerta integrata di servizi di telefonia fissa e mobile, alla luce dei processi di concentrazione e delle alleanze strategiche tra operatori di rete fissa e di rete mobile;

Udita la relazione del commissario Roberto Napoli relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio di una indagine conoscitiva

1. È avviata una indagine conoscitiva avente ad oggetto «I processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali».

2. L'obiettivo dell'indagine conoscitiva è valutare le dinamiche di mercato ed il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali nell'offerta integrata di servizi di telefonia fissa e mobile, alla luce dei processi di concentrazione e delle alleanze strategiche tra operatori di rete fissa e di rete mobile, per verificare anche l'adeguatezza dell'attuale impianto regolamentare in materia.

3. La responsabilità dell'indagine conoscitiva è affidata alla direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti che opera d'intesa con la direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

4. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini dell'indagine conoscitiva possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

5. Le modalità di partecipazione all'indagine conoscitiva da parte dei soggetti interessati sono indicate con comunicazione pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 30 maggio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: NAPOLI

06A05581

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2006.

Determinazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dei termini di conclusione dei procedimenti in corso per l'applicazione di sanzioni amministrative e per l'autorizzazione all'attività bancaria. (Provvedimento n. 682855).

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia fissa i termini per provvedere e che si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;

Visto l'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, applica le sanzioni amministrative relative alle violazioni previste nel Titolo VIII del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il quale prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, applica le sanzioni amministrative relative alle violazioni previste nel Titolo II della Parte V medesimo decreto legislativo;

Visto il provvedimento del 27 aprile 2006 della Banca d'Italia con il quale sono state disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;

Visto l'art. 26, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha disposto il trasferimento alla Banca d'Italia delle funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste, tra l'altro, dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche extracomunitarie;

Visto l'art. 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale prevede che, nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo sia di competenza delle Regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante;

Considerata la necessità di disciplinare in via transitoria — prevedendo, in particolare, i termini di conclusione — i procedimenti in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 262/2005 per i quali è stata trasferita alla Banca d'Italia la competenza ad emanare il provvedimento finale;

Ritenuta l'urgenza di concludere i procedimenti in corso nelle more dell'emanazione delle disposizioni generali recanti l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

EMANA
le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza della Banca d'Italia di cui agli articoli 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le stesse si applicano altresì ai procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al rilascio del parere vincolante alle Regioni a statuto speciale previsto dall'art. 159 del medesimo decreto.

Art. 2.

Procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi sanzionatori in corso nelle more dell'emanazione delle disposizioni generali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è di trecentosessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la contestazione.

Art. 3.

Procedimenti relativi all'autorizzazione all'attività bancaria

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti in corso nelle more dell'emanazione delle disposizioni generali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di autorizzazione all'attività bancaria e di rilascio del parere vincolante alle Regioni a statuto speciale in ordine all'autorizzazione predetta è di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, corredata della prescritta documentazione.

Roma, 14 giugno 2006

Il Governatore: DRAGHI

06A05650

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 giugno 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2571
Yen	144,14
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,333
Corona danese	7,4544
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68335
Fiorino ungherese	270,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0340
Corona svedese	9,2553
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,100
Franco svizzero	1,5517
Corona islandese	94,19
Corona norvegese	7,8080
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2582
Nuovo leu romeno	3,5379
Rublo russo	34,0650
Nuova lira turca	2,0260
Dollaro australiano	1,6970
Dollaro canadese	1,3905
Yuan cinese	10,0668
Dollaro di Hong Kong	9,7590
Rupia indonesiana	11936,16
Won sudcoreano	1208,89
Ringgit malese	4,6322
Dollaro neozelandese	2,0254
Peso filippino	67,029
Dollaro di Singapore	2,0066
Baht tailandese	48,438
Rand sudafricano	8,6083

Cambi del giorno 14 giugno 2006

Dollaro USA	1,2563
Yen	144,68
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,355
Corona danese	7,4545
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68265
Fiorino ungherese	269,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0183
Corona svedese	9,2708
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,125
Franco svizzero	1,5514
Corona islandese	95,29
Corona norvegese	7,8370
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2588
Nuovo leu romeno	3,5242
Rublo russo	34,0440
Nuova lira turca	2,0125
Dollaro australiano	1,7004
Dollaro canadese	1,3993
Yuan cinese	10,0568
Dollaro di Hong Kong	9,7518
Rupia indonesiana	11908,47
Won sudcoreano	1208,69
Ringgit malese	4,6138
Dollaro neozelandese	2,0125
Peso filippino	66,873
Dollaro di Singapore	2,0035
Baht tailandese	48,217
Rand sudafricano	8,6076

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A05643-06A05642

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo al decreto 10 maggio 2006, recante: «Istituzione dell'università telematica internazionale non statale "Universitas Mercatorum"».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2006 sia nel supplemento ordinario n. 142 alla medesima *Gazzetta Ufficiale*, in tutte le parti in cui esso compare, è sostituito dal seguente: «Istituzione dell'università telematica non statale "Universitas Mercatorum"».

06A05600

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salagen»

Estratto determinazione n. 233 del 5 giugno 2006

Medicinale: SALAGEN.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a. - Largo Umberto Boccioni n. 1 - Origgio (Varese).

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 14 (1×14) compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 029526023/M (in base 10) 0W5207 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 (2×14) compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 029526035/M (in base 10) 0W520M (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 84 (6×14) compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 029526047/M (in base 10) 0W520Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di pilocarpina cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina e acido stearico; rivestimento di pellicola: opadry white, YS-1-7003, contenente idrossipropil-metil-cellulosa, macrogol 400, polisorbato 80 e diossido di titanio (E171); lucidante: cera carnauba; inchiostro del marchio: opacode black, S-1-8085, contenente gommalacca, glicol propilene ed ossido ferroso sintetico (E172).

Produzione: MGI Pharma Inc. - Bloomington Minnesota USA.

Controllo e rilascio dei lotti:

Novartis Pharmaceutical UK Ltd - Wimblehurst Road - Horsham - West Sussex RH12 5AB;

Excelvision - Annonay Cedex Francia.

Indicazioni terapeutiche:

riduzione della sintomatologia da ipofunzione della ghiandola salivare in pazienti con xerostomia grave dopo irradiazione per neoplasie cervico cefaliche;

trattamento della sintomatologia da secchezza della bocca e da secchezza della congiuntiva in pazienti affetti da sindrome di Sjogren.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 84 (6×14) compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 029526047/M (in base 10) 0W520Z (in base 32);

classe di rimborsabilità «H».

prezzo ex factory (IVA esclusa): 57,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 94,24 euro.

L'azienda anche per questa nuova confezione mantiene lo sconto del 98,25% (prezzo pari a 1 euro) alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in ambito extraospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05646

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caridol»

Estratto determinazione n. 234 del 5 giugno 2006

Medicinale: CARIDOL.

Titolare A.I.C.: Krka Pharma Dublin Ltd 1, Stokes Place St. Stephens Green Dublin 2 - Irlanda.

Confezioni:

6,25 mg compresse 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734010/M (in base 10) 13111U (in base 32);

6,25 mg compresse 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734022/M (in base 10) 131126 (in base 32);

6,25 mg compresse 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734034/M (in base 10) 13112L (in base 32);

6,25 mg compresse 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734046/M (in base 10) 13112Y (in base 32);

6,25 mg compresse 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734059/M (in base 10) 13113C (in base 32);

6,25 mg compresse 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734061/M (in base 10) 13113F (in base 32);

6,25 mg compresse 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734073/M (in base 10) 13113T (in base 32);

6,25 mg compresse 250 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734085/M (in base 10) 131145 (in base 32);

6,25 mg compresse 14 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734097/M (in base 10) 13114K (in base 32);

6,25 mg compresse 28 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734109/M (in base 10) 13114X (in base 32);

6,25 mg compresse 30 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734111/M (in base 10) 13114Z (in base 32);

6,25 mg compresse 50 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734123/M (in base 10) 13115C (in base 32);

6,25 mg compresse 56 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734135/M (in base 10) 13115R (in base 32);

6,25 mg compresse 60 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734147/M (in base 10) 131163 (in base 32);

6,25 mg compresse 100 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734150/M (in base 10) 131166 (in base 32);

6,25 mg compresse 250 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734162/M (in base 10) 13116L (in base 32);

25 mg compresse 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734174/M (in base 10) 13116Y (in base 32);

25 mg compresse 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734186/M (in base 10) 13117B (in base 32);

25 mg compresse 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734198/M (in base 10) 13117Q (in base 32);

25 mg compresse 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734200/M (in base 10) 13117S (in base 32);

25 mg compresse 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734212/M (in base 10) 131184 (in base 32);

25 mg compresse 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734224/M (in base 10) 13118J (in base 32);

25 mg compresse 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734236/M (in base 10) 13118W (in base 32);

25 mg compresse 250 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734248/M (in base 10) 131198 (in base 32);

25 mg compresse 14 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734251/M (in base 10) 13119C (in base 32);

25 mg compresse 28 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734263/M (in base 10) 13119R (in base 32);

25 mg compresse 30 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734275/M (in base 10) 1311B3 (in base 32);

25 mg compresse 50 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734287/M (in base 10) 1311BH (in base 32);

25 mg compresse 56 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734299/M (in base 10) 1311BV (in base 32);

25 mg compresse 60 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734301/M (in base 10) 1311BX (in base 32);

25 mg compresse 100 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734313/M (in base 10) 1311C9 (in base 32);

25 mg compresse 250 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734325/M (in base 10) 1311CP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 6,25 mg e 25 mg contiene;

principio attivo: 6,25 mg o 25 mg di carvedilolo;

eccipienti: saccarosio, lattosio monoidrato, povidone K25, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato.

Produzione: Krka d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, Novo mesto 8501 Slovenia.

Confezionamento:

Krka d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, Novo mesto 8501 Slovenia;

Tad Pharma GmbH Heinz Lohmann Strabe 5 D-27472 Cuxhaven Germania;

Heumann Phartma GmbH Sudwestpark 50 Nurnberg 90449 Germania;

Tjoapack B.V. Columbuststraat 4 te Emmen Olanda;

Pharmapack Bleiswijkseweg 51 2712 PB Zootemer Olanda.

Rilascio dei lotti;

Krka d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, Novo mesto 8501 Slovenia;

Tad Pharma GmbH Heinz Lohmann Strabe 5 D-27472 Cuxhaven Germania;

Heumann Phartma GmbH Sudwestpark 50 Nurnberg 90449 Germania.

Controllo dei lotti:

Krka d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, Novo mesto 8501 Slovenia;

Microchem Laboratories Clogherane Dungarvan Co. Waterford Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione essenziale;

angina pectoris cronica stabile;

trattamento aggiuntivo dell'insufficienza cardiaca cronica stabile da moderata a grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

6,25 mg compresse 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734022/M (in base 10), 131126 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro;

6,25 mg compresse 28 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734109/M (in base 10), 13114X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro;

25 mg compresse 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 036734198/M (in base 10), 13117Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,50 euro;

25 mg compresse 30 compresse in contenitori HPDE - A.I.C. n. 036734275/M (in base 10), 1311B3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,97 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05647

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neisvac - C»

Estratto determinazione n. 236 del 5 giugno 2006

Medicinale: NEISVAC - C.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk - IP24 3SE UK.

Confezione:

1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare con 2 aghi pediatrico e adulti - A.I.C. n. 035602046/M (in base 10) 11YHMY (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione:

ciascuna dose (0,5 ml) contiene: polisaccaride (de-O-acetilato) della Neisseria meningitidis gruppo C (ceppo C11): 10 mcg coniugato al tossoide tetanico 10-20 mcg, adsorbito su idrossido di alluminio: 0,5 mg Al^{3+};

eccipienti: cloruro di sodio, acqua per soluzioni iniettabili.

Produzione:

Baxter AG Lange Allee 24 - A-1221 - Vienna - Austria;

Baxter Healthcare Corporation - 9000 Virginia Manor Road - Beltsville MD 20705 - Maryland USA;

Baxter Pharmaceutical Solutions - 927 South Curry Pike - PO Box 3068 - Bloomington IN 47402-3068 - USA.

Controllo: Baxter AG - Uferstrasse 15 - A-2309 Orth/Donau - Austria.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di bambini a partire dai 2 mesi di età, di adolescenti e adulti per la prevenzione di malattia invasiva causata dal sierogruppo C di Neisseria meningitidis.

L'uso del NEISVAC-C deve essere determinato sulla base delle raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare con 2 aghi pediatrico e adulti - A.I.C. n. 035602046/M (in base 10) 11YHMY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05670

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Winderol»

Estratto determinazione n. 239 del 5 giugno 2006

Medicinale: WINDEROL.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a., via Vallisneri, 10 - 20133 Milano.

Confezioni:

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 10 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940017/M (in base 10), 137B7K (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 20 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940029/M (in base 10), 137B7X (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 30 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940031/M (in base 10), 137B7Z (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 50 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940043/M (in base 10), 137B8C (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 56 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940056/M (in base 10), 137B8S (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 60 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940068/M (in base 10), 137B94 (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 100 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940070/M (in base 10), 137B96 (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 120 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940082/M (in base 10), 137B9L (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 180 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940094/M (in base 10), 137B9Y (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 200 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940106/M (in base 10), 137BBB (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 100 capsule in blister PVC/PVDC + 2 inalatori - A.I.C. n. 036940118/M (in base 10), 137BBQ (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 200 capsule in blister PVC/PVDC + 4 inalatori - A.I.C. n. 036940120/M (in base 10), 137BBS (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 500 capsule in blister PVC/PVDC + 50 inalatori - A.I.C. n. 036940132/M (in base 10), 137BC4 (in base 32);

12 mcg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036940144/M (in base 10), 137BCj (in base 32);

12 mcg capsule rigide 60 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036940157/M (in base 10), 137BCX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione capsule rigide.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 12,5 mcg di formoterolo fumarato diidrato equivalenti a 12,0 mcg di formoterolo fumarato;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione e controllo: Liconsa Liberacion Controlada de Susteancias Activas S.A. - Avda Miralcampo n. 7 Poligono Industrial Miralcampo E-19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spagna.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 60 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940068/M (in base 10), 137B94 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,03 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,50 euro;

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 100 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036940070/M (in base 10), 137B96 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,05 euro,

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 34,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05648

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento della Banca d'Italia, recante: «Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (articolo 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2006).

In calce al provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2006, alla pag. 93, seconda colonna, devono intendersi riportate la data di emanazione «Roma, 27 aprile 2006» e la firma «Il Governatore: DRAGHI».

06A05544

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-140) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.